

Firmato
digitalmente

V.COLL.
REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto in Salerno presso lo studio [REDACTED]

contro

Ministero della Difesa/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, corso Vittorio Emanuele
n.58;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del decreto n. [REDACTED] con cui il Ministero della
difesa-Direzione generale della previdenza militare e della leva-II reparto-
7^divisione ha negato al ricorrente la concessione dell'equo indennizzo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno [REDACTED] il dott. Nicola Durante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Salerno, impugna il decreto [REDACTED], con cui il Ministero della Difesa, agendo in conformità al parere negativo del comitato di verifica, ha respinto l'istanza di riconoscimento di causa di servizio e di equo indennizzo del [REDACTED], per le infermità [REDACTED]

deducendo il vizio dell'eccesso di potere sotto plurimi profili e rilevando di essere stato esposto ad uranio impoverito nel corso del servizio di Polizia militare internazionale prestato in Croazia, Bosnia e Kosovo tra il [REDACTED].

Resiste il Ministero della difesa.

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere in tal senso accolto, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione.

Le ragioni del diniego si fondano sulla riconosciuta assenza di nesso di causalità, per come affermata dal comitato di verifica sulle cause di servizio nel parere n. [REDACTED].

Ma se tale valutazione è incontrastabile con riferimento alla patologia del [REDACTED] [REDACTED] essendo frutto di discrezionalità tecnica non vincolata al rispetto di particolari parametri di giudizio, altrettanto non può dirsi per le due patologie tumorali.

A tal proposito, va segnalato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. [REDACTED],

riferendosi al periodo prestato da un militare in Bosnia tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] nell'ambito dell'operazione internazionale *Joint Forge*, ha osservato essere "fatto notorio" che all'epoca "sono stati correntemente utilizzati dalle truppe N.A.T.O. ivi presenti munizionamenti ad uranio impoverito, altamente suscettibili – in quanto tali – di provocare patologie tumorali (cfr. al riguardo, ex multis, il documento www.iss.it/binary/publ/publi/0307-8.1107336752.pdf, presente sul sito istituzionale dell'Istituto Superiore di Sanità)".

Di tal che, tenuto presente il dato incontestato del servizio prestato dal ricorrente in Croazia, Bosnia e Kosovo tra il [REDACTED], appare manifestamente stereotipata ed inconferente la motivazione espressa dal comitato di verifica, secondo cui "non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto delle particolari nature delle patologie di cui trattasi".

La reciproca soccombenza e la natura formale della decisione giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla il decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] nei termini di cui in motivazione; lo rigetta nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento in videoconferenza dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Nicola Durante, Referendario, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L'ESTENSORE

Nicola Durante

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.